




REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 516 DEL 02 MAR. 2023

N.B. Questo documento è di esclusiva proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e non può essere riprodotto in alcun modo e/o divulgato a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione.

N.B. Il regolamento può subire modifiche e/o aggiornamenti; è pertanto importante che gli utenti dello stesso si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione.

GRUPPO DI LAVORO	
Preparato da:	Approvato da:
Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Giuseppe Smecca RSPP _____	Dott. Fabrizio Russo Commissario Straordinario  _____



INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ASP DI RAGUSA**
- 4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL'ASP DI RAGUSA**
- 5. DATORE DI LAVORO**
- 6. DIRIGENTI**
- 7. DELEGA DI FUNZIONI**
- 8. PREPOSTI**
- 9. LAVORATORI**
- 10. RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**
- 11. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
- 12. MEDICO COMPETENTE**
- 13. MEDICO AUTORIZZATO**
- 14. ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE**
- 15. ADDETTO SICUREZZA LASER**
- 16. ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA**
- 17. MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM**
- 18. U.O.C. SERVIZIO TECNICO**
- 19. RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)**
- 20. U.O.S. INGEGNERIA CLINICA**
- 21. U.O.C. SETTORE INFORMATICO E DELLA TRANSIZIONE DIGITALE**
- 22. U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**
- 23. U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA E U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE**
- 24. U.O.S. FORMAZIONE**
- 25. U.O.C. SERVIZIO RISORSE UMANE**
- 26. UU.OO.CC. DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E DIREZIONE DI DISTRETTO**



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento aziendale rappresenta lo strumento con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, di seguito denominata ASP Ragusa, intende esplicitare le modalità di gestione della salute e della sicurezza aziendale, sulla base di quanto principalmente previsto sia dal D.Lgs 81/08, T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che dalla Circolare Assessoriale n. 1292 del 25.05.2012, denominata *"Linee guida per il regolamento aziendale e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione Siciliana, ai sensi del Decreto Legislativo n.81 e ss.mm.ii."*

Quest'ultima circolare è il documento con cui la Regione Siciliana ha contestualizzato quanto previsto dal D.Lgs 81/08, sulla base dell'organizzazione gerarchica e funzionale delle Aziende Sanitarie, quindi con cui individua, con estrema esattezza, tutti gli attori aziendali della prevenzione, gli obblighi, le funzioni e le specifiche competenze in capo a ciascuno di essi, così da poter rendere efficace ed efficiente l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In virtù di quanto precedentemente detto, il documento aziendale per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, destinato esclusivamente ai lavoratori dell'ASP di Ragusa, identifica ed attribuisce le precise competenze poste a carico dei singoli soggetti e delle strutture organizzative titolari di poteri e doveri in ambito di igiene, salute, sicurezza e benessere sul lavoro, ma soprattutto le modalità con cui l'Azienda intende perseguire la politica di eliminazione e/o riduzione dei rischi, quindi di messa in atto delle necessarie misure di miglioramento. Il regolamento tiene inoltre conto della implementazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs 81/2008 e ss. mm.ii.
- Linee Guida UNI INAIL 2001
- Norma UNI ISO 45001/2018
- Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 *"Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii"*.
- Accordo Stato Regioni - Repertorio atti n.221/CSR del 21/12/2011 *"Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08"*.
- Decreto del Ministero dell'Interno 02/09/2021 *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs. 81/08"*.
- Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015 *"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/09/2022"*.
- D.M. 18/09/2002 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private"*.
- D.M. 15/07/2003 n. 388 *"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni"*.
- D.Lgs. 101/2020, art.111 *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*
- D.M. 14/01/2021, art.4 *"Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione."*



3. ORGANIZZAZIONE DELL'ASP DI RAGUSA

Il modello organizzativo dell'ASP di Ragusa è descritto nell'Atto Aziendale, che è l'atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività dell'Azienda medesima e trova fondamento nella L.R. n.5/2009, di cui è lo sviluppo coerente e contestuale affermazione dei principi ivi contenuti.

Le disposizioni del presente regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti e trovano campo di applicazione in tutte le articolazioni aziendali, così come individuate nell'atto aziendale adottato con delibera n° 2586 del 01.12.2022 al quale si rinvia.

Per brevità e completezza, non avendo l'intento di descrivere in modo dettagliato quanto riportato nell'atto sopraccitato, si tiene comunque a specificare che l'organizzazione aziendale è rappresentata dalle seguenti principali articolazioni e aree:

- Presidi Ospedalieri (Ragusa, Modica - Scicli, Vittoria - Comiso)
- Direzioni di Distretto (Ragusa, Modica, Vittoria)
- Dipartimenti (Prevenzione Medica, Prevenzione Veterinaria, Salute Mentale)
- Area Staff Direzione Strategica
- Area alla diretta dipendenza del Direttore Generale
- Area Staff Direzione Sanitaria
- Area alla diretta dipendenza del Direttore Amministrativo

Si tiene inoltre ad evidenziare che i contenuti del presente documento si applicano a tutti i luoghi di lavoro aziendali, quindi anche a tutte le U.O. e sedi territoriali non di pertinenza delle articolazioni riportate in elenco.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL'ASP DI RAGUSA

Così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la gestione della sicurezza viene attuata secondo un sistema quadripartito. Quattro sono infatti i soggetti ai quali spetta, all'interno di un'azienda, la gestione attiva della sicurezza e costituiscono quindi la linea operativa dell'organigramma aziendale:

- datore di lavoro
- dirigenti (art.2 lett. d) D.Lgs.81/08)
- preposti
- lavoratori

Ai sensi dell'art. 16 il Datore di Lavoro può delegare parte degli obblighi a lui spettanti ai Dirigenti aziendali venendo a costituire una ulteriore figura che entra nella linea operativa dell'organigramma aziendale denominata "Dirigente delegato"

Detto sistema viene peraltro supportato, sempre in forza del dettato normativo di cui sopra, dall'azione di un gruppo di figure e strutture, tra cui il servizio prevenzione e protezione, i medici competenti ed i medici autorizzati, l'esperto di radioprotezione e della sicurezza in RM, l'addetto sicurezza laser, nonché, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Circolare Assessoriale della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292, dai servizi competenti in ambito tecnico, degli approvvigionamenti, della formazione, delle risorse umane etc.

Tali soggetti, proprio per la peculiarità delle attività svolte, costituiscono la cosiddetta linea di supporto.

Per ultima, ma non ultima, vi è la linea rappresentativa dei lavoratori, ovvero quella linea costituita da soggetti che svolgono un ruolo consultivo nei confronti degli attori della sicurezza. Tali soggetti sono proprio i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nei successivi capitoli si individuano i poteri, le funzioni e gli obblighi dei soggetti che operano a vario titolo e secondo l'assetto organizzativo descritto, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2087 del Codice Civile, 32 e 41 della Costituzione, 9 dello Statuto dei Lavoratori, del D. Lgs. 81/08 e del D. Lgs. 101/20. Rimane inteso che trova applicazione anche nell'ASP di Ragusa quanto sancito dall'art. 299 del D. Lgs. 81/08, vale a dire che *"le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"*.



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

LINEA OPERATIVA	<p>DATORE DI LAVORO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore Generale <p>DIRIGENTI:</p> <p>Dirigenti delegati (art.16 del D.Lgs. 81/08)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Delega di funzioni specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore U.O.C. Servizio Tecnico • Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato • Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica • Responsabile U.O.S. Formazione • Direttori Amministrativi di Presidio Ospedaliero e Territoriale </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Delega di funzioni organizzative già previste dall'art. 18 a carico dei Dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero • Direttore del Dipartimento di Prevenzione • Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario • Direttore del Dipartimento di Salute Mentale • Direttori dei Distretti Sanitari • Direttore U.O.C. Servizio Risorse Umane • Direttore U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale • Direttore U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale • Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera • Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale • Direttore U.O.C. Medicina Legale • Direttore U.O.C. Affari Generali • Direttore U.O.C. Servizio Legale • Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e SIL • Direttore U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica • Direttore U.O.C. Servizio di Psicologia </td> </tr> </table> <p>Dirigenti (art.2 lett. d) del D.Lgs 81/2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttori U.O.C. • Responsabili U.O.S.D. <p>PREPOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabili U.O.S. • Coordinatori sanitari • Coordinatori tecnici • Coordinatori amministrativi • Dirigenti di Uffici amministrativi o ambulatori • Responsabile di un Servizio o di un ufficio, in cui un soggetto coordina personale <p>LAVORATORI Tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.</p>	<p>Delega di funzioni specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore U.O.C. Servizio Tecnico • Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato • Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica • Responsabile U.O.S. Formazione • Direttori Amministrativi di Presidio Ospedaliero e Territoriale 	<p>Delega di funzioni organizzative già previste dall'art. 18 a carico dei Dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero • Direttore del Dipartimento di Prevenzione • Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario • Direttore del Dipartimento di Salute Mentale • Direttori dei Distretti Sanitari • Direttore U.O.C. Servizio Risorse Umane • Direttore U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale • Direttore U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale • Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera • Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale • Direttore U.O.C. Medicina Legale • Direttore U.O.C. Affari Generali • Direttore U.O.C. Servizio Legale • Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e SIL • Direttore U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica • Direttore U.O.C. Servizio di Psicologia
<p>Delega di funzioni specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore U.O.C. Servizio Tecnico • Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato • Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica • Responsabile U.O.S. Formazione • Direttori Amministrativi di Presidio Ospedaliero e Territoriale 	<p>Delega di funzioni organizzative già previste dall'art. 18 a carico dei Dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero • Direttore del Dipartimento di Prevenzione • Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario • Direttore del Dipartimento di Salute Mentale • Direttori dei Distretti Sanitari • Direttore U.O.C. Servizio Risorse Umane • Direttore U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale • Direttore U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale • Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera • Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale • Direttore U.O.C. Medicina Legale • Direttore U.O.C. Affari Generali • Direttore U.O.C. Servizio Legale • Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e SIL • Direttore U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica • Direttore U.O.C. Servizio di Psicologia 		
LINEA DI SUPPORTO	<p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE MEDICO AUTORIZZATO ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA ADDETTO SICUREZZA LASER RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO</p> <p>Servizi e Uffici, meglio definiti nell'Atto Aziendale, competenti nei diversi ambiti amministrativi, tecnici, manutentivi, di approvvigionamento, di ingegneria clinica, di informatica, di formazione, di farmacia e gestione risorse umane</p>		
LINEA RAPPRESENTATIVA	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza		



5. DATORE DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 e più specificatamente con l'art. 2 comma 1 lett. b), definisce il datore di lavoro come *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”*.

A fronte della sopracitata definizione, all'interno dell'ASP di Ragusa il Direttore Generale, o comunque in sua assenza il Commissario Straordinario, ricopre la carica di datore di lavoro.

Al Datore di Lavoro competono principalmente la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, riguardanti l'intera Azienda. Tale soggetto deve quindi esercitare una funzione di indirizzo che si realizza attraverso l'attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l'assegnazione del budget necessario al loro conseguimento.

Il legislatore, data la complessità di alcune aziende, come per esempio l'ASP di Ragusa, ha volutamente scisso gli obblighi in capo al datore di lavoro in due tipologie, ovvero obblighi non delegabili ed obblighi delegabili. Ciò detto, il Direttore Generale non può delegare i compiti in materia di salute e sicurezza espressamente a lui riservati, che sono:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, quindi gli obblighi attribuiti ai dirigenti individuati nei successivi paragrafi, mediante apposita delega, e con particolare riferimento a quanto delegato al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, al Direttore U.O.C. Servizio Risorse Umane ed al Responsabile U.O.S. Formazione, si tiene comunque a precisare che, considerato quanto comunque imposto dall'art.16 comma 3 **“La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”**, Nell'ASP di Ragusa la funzione di vigilanza da parte del Datore di Lavoro viene svolta anche attraverso il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, relativamente all'organizzazione dell'ASP di Ragusa vengono dati in capo al datore di lavoro i seguenti obblighi:

- programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo, in materia di sicurezza del lavoro, tramite l'ausilio della linea operativa (dirigenti, preposti, lavoratori) e di supporto (figure e strutture aziendali competenti) e la consultazione della linea rappresentativa (RLS);
- organizzazione e coordinamento, tramite i servizi ed i soggetti preposti, delle attività necessarie alla redazione ed all'aggiornamento del DVR, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- nominare il responsabile del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL);
- individuare, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, provvedendo a dotare il predetto servizio delle risorse professionali e strumentali necessarie;
- nominare il medico competente ed il medico autorizzato per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;



- richiedere al medico competente ed al medico autorizzato, l'osservanza degli obblighi previsti a loro carico dal D.Lgs.81/08 e dal D.Lgs. 101/20;
- inviare, attraverso l'U.O.C. Risorse Umane (in caso di prima assunzione o cambio mansione) o tramite i dirigenti ed i preposti (in caso di visite periodiche), i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- comunicare tempestivamente al medico competente ed al medico autorizzato, attraverso l'U.O.C. Risorse Umane, la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41;
- nominare, all'interno dell'U.O.S.D. Fisica Sanitaria, l'esperto di radioprotezione, l'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica e l'addetto sicurezza laser;
- richiedere all'esperto di radioprotezione l'osservanza degli obblighi imposti dal D.Lgs. 101/2020;
- richiedere all'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica l'osservanza degli obblighi imposti dal D.M. 14/01/2021;
- richiedere all'addetto sicurezza laser l'osservanza degli obblighi imposti dal D.Lgs 81/08;
- nominare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA);
- richiedere al RTSA l'osservanza degli obblighi imposti dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, tramite comunicazioni dirette ovvero attraverso i dirigenti ed i preposti, soprattutto in occasione dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) e durante i sopralluoghi, le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - la descrizione degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze/miscele utilizzare e comunque tutte le informazioni relative alle attività lavorative;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- garantire all'U.O.S.D. Fisica Sanitaria ed al medico autorizzato, oltretutto ai soggetti citati al paragrafo precedente, tramite comunicazioni dirette ovvero attraverso i dirigenti e i preposti, le informazioni in merito all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (apparecchiature radiologiche, RM, laser, apparecchiature utilizzate dai fisioterapisti per le terapie fisiche etc.), nonché l'autorizzazione a svolgere i sopralluoghi negli ambienti di lavoro al fine di raccogliere notizie su:
 - la natura dei rischi;
 - la descrizione degli impianti e delle attrezzature, come anche tutte le informazioni relative alle attività lavorative, necessarie alla classificazione dei lavoratori esposti;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- richiedere all'esperto di radioprotezione, prima dell'inizio di attività con impiego di radiazioni ionizzanti, la valutazione redatta ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 31/07/2020 n.101. Tale documento, contenente principalmente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti all'attività, costituisce il documento di cui all'art. 28 c.2 del D. Lgs 81/08;
- richiedere, all'esperto di radioprotezione, la valutazione dosimetrica dei lavoratori che operano in presenza di radiazioni ionizzanti;
- individuare, con il presente regolamento, i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.Lgs 81/08;
- affidare, anche tramite i dirigenti ed i preposti, i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori, tramite l'U.O.C. Provveditorato o l'U.O.C. Farmacia, i dirigenti ed i preposti, i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente. Nel caso in cui trattasi di DPI necessari alla protezione dei



- lavoratori da radiazioni, oltre ai soggetti sopraccitati, devono essere consultati anche l'esperto di radioprotezione ed il medico autorizzato (radiazioni ionizzanti) o l'addetto sicurezza laser (radiazioni ottiche artificiali- laser);
- richiedere, anche tramite i dirigenti, i preposti e l'organo di vigilanza interno (OVI), l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - fornire ai lavoratori, tramite l'U.O.C. Provveditorato, i dirigenti ed i preposti, i necessari ausili necessari alla movimentazione manuale dei pazienti;
 - adempiere, tramite l'U.O.S. Formazione, nonché il SPP, per i compiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. 81/08, agli obblighi in tema di formazione ed addestramento (art.37 D.Lgs. 81/08);
 - adempiere, tramite i dirigenti ed i preposti, nonché il SPP, per i compiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. 81/08, agli obblighi in tema di informazione (art.36 D.Lgs. 81/08);
 - prendere le misure appropriate, anche tramite i dirigenti ed i preposti, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - assicurare, tramite dirigenti e preposti, la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
 - adottare, anche attraverso dirigenti e preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile, anche attraverso dirigenti e preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - adottare, anche attraverso dirigenti e preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni di ogni singola struttura ed ovviamente al numero ed alla tipologia degli occupanti (lavoratori, pazienti, disabili etc.);
 - elaborare, a fronte di quanto riportato al punto precedente, con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e dei dirigenti, il piano delle emergenze di ogni struttura. Nei casi di strutture rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015, si rende necessaria la collaborazione del RTSA;
 - designare preventivamente, anche attraverso dirigenti e preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante i loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle ipotesi previste dall'art.50 del D.Lgs. 81/08, tra cui:
 - preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nella struttura operativa;
 - in caso di designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione degli incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
 - in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.



- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- provvedere, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, ad indire almeno una volta all'anno la riunione periodica con i RLS. La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni previste dal comma 4 dell'articolo 35;
- in caso di stipulazione ed esecuzione di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81/08), sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoratore autonomo, deve attenersi a quanto previsto dal legislatore con l'articolo sopracitato ed in particolare:
 - verificare, tramite il RUP, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
 - indire, tramite RUP e DEC, la riunione di coordinamento. Tale riunione deve essere svolta avvalendosi del supporto del SPP;
 - fornire, tramite RUP e DEC, agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I soggetti sopracitati possono avvalersi della consulenza degli attori/servizi appartenenti alla linea di supporto, ma anche dei dirigenti e dei preposti;
 - cooperare, tramite RUP e DEC, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. I soggetti sopracitati possono avvalersi della consulenza degli attori/servizi appartenenti alla linea di supporto, ma anche dei dirigenti e dei preposti;
 - coordinare, tramite RUP e DEC, gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture ed i lavoratori dell'ASP;
 - redigere, tramite RUP e DEC, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). I soggetti sopracitati possono avvalersi della consulenza degli attori/servizi appartenenti alla linea di supporto, con particolare riferimento al SPP. L'obbligo di redazione del DUVRI non sussiste nei casi previsti dal comma 3-bis dell'art.26;
 - vigilare, tramite RUP e DEC, nonché dirigenti e preposti, il rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito in occasione della riunione di coordinamento e riportato nel DUVRI.

Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture, il Direttore Generale nomina il responsabile unico del procedimento (RUP) ed il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), di cui agli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, dettagliando, in coordinamento con le attività previste per il RUP, i compiti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 allo stesso delegati.

Si tiene a precisare che le attività previste dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 sono delegate dal Direttore Generale al RUP, nei modi previsti dall'art. 16 del medesimo decreto.

- garantire tramite l'U.O.C. Servizio Tecnico, ed eventualmente la consulenza del SPP, la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. Nei casi di strutture rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015, si rende necessaria la collaborazione del RTSA;
- vigilare, tramite i dirigenti, i preposti e l'OVI, sul corretto comportamento dei lavoratori in riferimento alle attività vietate che potrebbero attivare sorgenti di innesco di incendio (fumare, uso improprio di fiamme libere, utilizzo improprio di apparecchiature elettriche etc.) o rendere più difficoltosa

l'evacuazione in caso di incendio (ostruire le vie di esodo, coprire la segnaletica di sicurezza etc.), anche attraverso simulazioni di applicazione dei piani delle emergenze;

- garantire, tramite i Direttori di Presidio ed i dirigenti di ogni U.O.C., almeno una volta l'anno, l'effettuazione di una prova di evacuazione;
- garantire, attraverso l'U.O.C. Servizio Tecnico, che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni di legge;
- garantire, tramite l'U.O.C. Servizio Tecnico, l'U.O.C. Provveditorato e l'U.O.S. Ingegneria Clinica, che gli impianti, le attrezzature e gli elettromedicali siano conformi alle prescrizioni di legge e sottoposti a manutenzioni periodiche e straordinarie;
- avvalendosi delle strutture competenti riportate al punto precedente e, in particolare, dei dirigenti e dei preposti, mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, al fine di impedire che le stesse possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni non adatte; qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, assicurare che l'utilizzo sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati, informati, formati e adeguatamente addestrati, e che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti; informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature nell'ambiente circostante, anche se da essi non utilizzate.
- garantire, tramite l'U.O.C. Farmacia, l'esclusiva fornitura di dispositivi medici taglienti e pungenti (bisturi, aghi etc.), dotati di meccanismi di sicurezza contro gli infortuni, tenendo ovviamente conto del progresso tecnologico.
- Richiedere, all'U.O.C. Servizio Tecnico, l'adeguamento delle strutture alle disposizioni legislative, con particolare riferimento alle norme in tema di antincendio.
- garantire, tramite l'U.O.C. Provveditorato, avvalendosi della consulenza dell'U.O.C. Servizio Tecnico e del SPP, l'acquisto di arredi e dispositivi (es: tendaggi, tavoli, materassi etc.) con idonea classe di reazione al fuoco, così come previsto dalla normativa in tema di antincendio e con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 18/09/2002 e dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015. Nei casi di strutture rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19/03/2015, si rende necessaria la collaborazione del RTSA;
- garantire, attraverso l'U.O.C. Servizio Tecnico, la presenza in tutte le strutture ed in tutte le U.O. di apposita cartellonistica contenente le informazioni da seguire in caso di emergenza (es: numero da utilizzare per attivare il Centro di Gestione delle emergenze, nel caso in cui trattasi di strutture sanitarie, i nominativi ed i recapiti degli addetti alle emergenze etc.) Tali indicazioni devono essere integrate da apposite planimetrie riportanti le vie di esodo;
- garantire, tramite l'U.O.C. Servizio tecnico, l'U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale e l'U.O.S. Ingegneria Clinica, che i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione. Garantire inoltre, tramite questi soggetti, la totale assenza di cavi elettrici disposti sul pavimento. Ove ciò non possa essere evitato, i cavi devono essere obbligatoriamente protetti mediante apposite canalette;
- in riferimento all'uso di videoterminali, assicurare, attraverso i dirigenti ed i preposti, l'U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale ed il Servizio Provveditorato, il rispetto delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dei videoterminalisti, sia in termini di installazione e posizionamento del VDT (es: altezza monitor, orientamento rispetto alle finestre etc.), che di acquisto degli arredi (es: tavoli, sedie etc.);
- in riferimento alla possibilità di esposizione ad agenti cancerogeni, oltre a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 titolo IX Capo II "protezione da agenti cancerogeni e mutageni", attraverso i dirigenti delle U.O. in cui vengono utilizzate dette sostanze/miscele o farmaci, deve acquisire i nominativi degli esposti e, attraverso il medico competente, provvedere all'istituzione ed al mantenimento del registro degli esposti a cancerogeni (art. 243 del D.Lgs. 81/08)



- in riferimento alla possibilità di esposizione ad agenti biologici, assicurare, attraverso le strutture competenti, i dirigenti ed i preposti, l'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08, Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis "protezione dalle ferite da taglio e da puntura nel settore ospedaliero", istituire ed aggiornare, tramite i direttori di U.O. (dirigenti) ed il medico competente, il registro degli esposti;
- tramite l'U.O.C. Risorse Umane, comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di tutti gli attori appartenenti alla linea consultiva, nonché dei soggetti citati dagli artt. 18 (dirigenti), 19, 20, 22, 23 e 24 e 25 del D. Lgs. 81/08, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi del suddetto decreto qualora la mancata attuazione degli obblighi sulla sicurezza sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.

Il Datore di Lavoro dell'ASP di Ragusa può delegare tali obblighi ai Dirigenti attraverso una delega specifica per le competenze del Dirigente oppure attraverso una Delega organizzativa (generica) riferita agli obblighi che i Dirigenti hanno in comune con il Datore di Lavoro in virtù dell'art. 18 e in particolare gli obblighi dove non è previsto l'impiego di risorse economiche.

6. OBBLIGHI DEI DIRIGENTI (DIRETTORE U.O.C. - RESPONSABILE U.O.S.D.)

Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. d) del Decreto Legislativo n. 81/08, il dirigente è la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*. Il dirigente, nell'ambito della specifica posizione di organizzazione aziendale e del lavoro, ha la responsabilità di applicare e di fare applicare ai lavoratori, della propria struttura, tutti gli obblighi previsti dal sopracitato decreto.

Ad esclusione di quanto specificatamente delegato ai dirigenti riportati nei successivi paragrafi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, tutti i dirigenti riportati nella tabella di pagina 5, in relazione ai rischi presenti nell'U.O. o nelle UU.OO. di propria competenza, hanno i seguenti obblighi:

- essere promotori della valutazione del rischio e/o dell'aggiornamento della valutazione dei rischi nel caso di modifiche relative a impianti, macchine, attrezzature etc.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, tramite comunicazioni dirette ovvero attraverso i preposti, soprattutto in occasione dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) e durante i sopralluoghi, le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - la descrizione degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze/miscele utilizzate e comunque tutte le informazioni relative alle attività lavorative;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati relativi agli infortuni;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- garantire all'U.O.S.D. Fisica Sanitaria ed al medico autorizzato, oltreché ai soggetti citati al paragrafo precedente, tramite comunicazioni dirette ovvero attraverso i preposti, le informazioni in merito all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (apparecchiature radiologiche, RM, laser,



apparecchiature utilizzate dai fisioterapisti per le terapie fisiche etc.), nonché l'autorizzazione a svolgere i sopralluoghi negli ambienti di lavoro al fine di raccogliere notizie su:

- la natura dei rischi;
 - la descrizione degli impianti e delle attrezzature, come anche tutte le informazioni relative alle attività lavorative, necessarie alla classificazione dei lavoratori esposti;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati relativi agli infortuni
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- controllare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, vigilare sull'osservanza delle norme e delle procedure di prevenzione e di sicurezza previste da disposizioni di legge o da direttive interne e mantenere aggiornate queste ultime, anche attraverso una vigilanza stretta e in collaborazione con i preposti;
 - promuovere l'aggiornamento, la conoscenza e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione coinvolgendo tutte le professionalità all'interno della struttura operativa;
 - segnalare agli attori appartenenti alla linea di supporto, l'insorgere di nuove situazioni di rischio in conseguenza all'evoluzione dei processi di lavoro o all'impiego di nuove attrezzature o sostanze;
 - richiedere al medico competente ed al medico autorizzato, l'osservanza degli obblighi previsti a loro carico dal D.Lgs.81/08;
 - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
 - vigilare, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, in corso di validità;
 - richiedere all'esperto di radioprotezione l'osservanza degli obblighi imposti dal D.Lgs. 101/2020;
 - richiedere all'esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica l'osservanza degli obblighi imposti dal D.M. 14/01/2021;
 - richiedere all'addetto sicurezza laser l'osservanza degli obblighi imposti dal D.Lgs 81/08; accertarsi, prima dell'uso di apparecchiature che utilizzano radiazioni ionizzanti o prima dell'uso di sostanze radioattive, che sia stata redatta la valutazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 31/07/2020 n.101. Tale documento, redatto dall'esperto di radioprotezione, contenente principalmente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti all'attività, costituisce il documento di cui all'art. 28 c.2 del D. Lgs 81/08;
 - accertarsi, prima dell'impiego di lavoratori in zone classificate, che questi abbiano avuto la classificazione, che siano idonei alla mansione e che abbiano ricevuto, dal medico autorizzato, le valutazioni di dose personali
 - affidare, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
 - richiedere, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - richiedere all'U.O.C. Provveditorato o all'U.O.C. Farmacia i dispositivi di protezione individuale indicati nel DVR e consegnarli ai lavoratori. Ad eccezione dei DPI "a consumo" (es: guanti, camici etc.), il Direttore di U.O. deve redigere e custodire un apposito verbale di consegna, opportunamente sottoscritto dai singoli lavoratori. Nel caso in cui risulti necessario dotare i lavoratori di DPI non previsti nel DVR, la richiesta deve essere inoltrata anche al SPP ed al medico competente.
Nel caso in cui trattasi di DPI necessari alla protezione dei lavoratori da radiazioni, oltre ai soggetti sopraccitati, devono essere consultati anche l'esperto di radioprotezione ed il medico autorizzato (radiazioni ionizzanti) o l'addetto sicurezza laser (radiazioni ottiche artificiali-laser).
Tutte le richieste inerenti i DPI devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo riportato nella procedura SGSL (rif. MD-05-02-SGSL). Tale procedura contiene anche il modulo da utilizzare per la consegna dei DPI ai lavoratori;



- richiedere all'U.O.C. Provveditorato gli ausili necessari alla movimentazione manuale dei pazienti, secondo quanto indicato nel DVR e metterli a disposizione dei lavoratori;
- relativamente ai siti di risonanza magnetica, vigilare, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, che siano sempre rispettate le indicazioni impartite dall'esperto responsabile della sicurezza in RM, all'atto dell'accesso di qualsiasi soggetto nella zona ad accesso controllato;
- assicurare che ciascun lavoratore della propria struttura operativa riceva una formazione ed un addestramento sufficiente ed adeguato, con riferimento ai rischi a cui i lavoratori sono esposti ed alle misure di prevenzione e protezione da adottare (art.37 D.Lgs. 81/08). La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambio di mansione, dell'introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; Tale compito deve essere svolto direttamente o segnalando all'U.O.S. Formazione ed al SPP le esigenze formative dei propri lavoratori;
- informare, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare (art.36 D.Lgs. 81/08). L'informazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambio di mansione, dell'introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi etc.

Il Direttore di U.O. deve redigere e custodire un apposito verbale di avvenuta informazione, opportunamente sottoscritto dai singoli lavoratori. Detto verbale è reperibile all'interno della procedura SGSL (rif. PO-02-SGSL);

- prendere le misure appropriate, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- assicurare, anche tramite dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Individuare inoltre le attività che possono essere svolte all'interno della propria U.O., tali da non esporre a rischio le sopracitate lavoratrici. Nel caso in cui non fosse possibile adibire una lavoratrice ad altre mansioni, il dirigente dell'U.O. deve, tempestivamente, informare l'U.O.C. Risorse Umane, così da procedere all'interdizione dal lavoro;
- adottare, secondo quanto riportato nei piani delle emergenze, anche attraverso dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile, anche attraverso i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adottare, anche attraverso i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, nonché attraverso gli attori e servizi appartenenti alla linea di supporto, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni di ogni singola struttura ed ovviamente al numero ed alla tipologia degli occupanti (lavoratori, pazienti, disabili etc.);
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante i loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- richiedere, qualora necessario, all'U.O.C. Servizio Tecnico, la messa in atto delle azioni necessarie a garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di legge;
- garantire, tramite l'U.O.C. Servizio Tecnico, l'U.O.C. Provveditorato e l'U.O.S. Ingegneria Clinica, che gli impianti, le attrezzature e gli elettromedicali siano conformi alle prescrizioni di legge e sottoposti a manutenzioni periodiche e straordinarie;
- avvalendosi delle strutture competenti riportate al punto precedente e, in particolare, dei dirigenti gerarchicamente subordinati e dei preposti, mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al



lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, al fine di impedire che le stesse possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni non adatte; qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, assicurare che l'utilizzo sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati, informati, formati e adeguatamente addestrati, e che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti; informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature nell'ambiente circostante, anche se da essi non utilizzate;

- verificare, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, che venga effettuata regolarmente la manutenzione ad impianti ed attrezzature. In caso di carenza, richiedere l'intervento ai servizi preposti;
- comunicare puntualmente all'U.O.S.D. Fisica Sanitaria ed al SPP, prima dell'installazione e/o posizionamento all'interno della propria U.O., i dati relativi alle apparecchiature che espongono i lavoratori a radiazioni (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, quindi RX, ROA Laser). Detti servizi devono essere informati anche in occasione di eventuali spostamenti delle apparecchiature sopraccitate;
- segnalare all'U.O.C. Servizio Tecnico ed al SPP eventuali criticità in tema di antincendio (es: assenza di estintori, malfunzionamenti delle porte REI, assenza planimetrie e cartellonistica indicante le vie di esodo etc.);
- vigilare, anche tramite i dirigenti gerarchicamente subordinati ed i preposti, sul corretto comportamento dei lavoratori in riferimento alle attività vietate che potrebbero attivare sorgenti di innesco incendio (fumare, uso improprio di fiamme libere, utilizzo di apparecchiature elettriche non di proprietà dell'azienda etc.) o rendere più difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio (ostruire le vie di esodo, coprire la segnaletica di sicurezza etc.), anche attraverso simulazioni di applicazione dei piani delle emergenze;
- garantire l'effettuazione, almeno una volta l'anno, di una prova di evacuazione;
- garantire, tramite l'U.O.C. Farmacia, l'esclusiva fornitura ai lavoratori di dispositivi medici taglienti e pungenti (bisturi, aghi etc.), dotati di meccanismi di sicurezza contro gli infortuni, tenendo ovviamente conto del progresso tecnologico;
- garantire, tramite l'U.O.C. Provveditorato, avvalendosi della consulenza dell'U.O.C. Servizio Tecnico e del SPP, il posizionamento di arredi e dispositivi (es: tendaggi, tavoli, materassi etc.) con idonea classe di reazione al fuoco, così come previsto dalla normativa in tema di antincendio e con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 18/09/2002 e dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015. Nei casi di strutture rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19/03/2015, si rende necessaria la collaborazione del RTSA;
- garantire, attraverso l'U.O.C. Servizio Tecnico, la presenza in tutte le strutture ed in tutte le U.O. di apposita cartellonistica contenente le informazioni da seguire in caso di emergenza (es: numero da utilizzare per attivare il Centro di Gestione delle emergenze, nel caso in cui trattasi di strutture sanitarie, i nominativi ed i recapiti degli addetti alle emergenze etc.) Tali indicazioni devono essere integrate da apposite planimetrie riportanti le vie di esodo;
- garantire, tramite l'U.O.C. Servizio tecnico, l'U.O.C. Sistemi informatici e l'U.O.S. Ingegneria Clinica, che i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione. Garantire inoltre, tramite questi soggetti, la totale assenza di cavi elettrici disposti sul pavimento. Ove ciò non possa essere evitato, i cavi devono essere obbligatoriamente protetti mediante apposite canalette;
- in riferimento all'uso di videoterminali, assicurare, attraverso l'U.O.C. Servizio Informatico e l'U.O.C. Provveditorato, il rispetto delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dei videoterminalisti, sia in termini di installazione e posizionamento del VDT (es: altezza monitor, orientamento rispetto alle finestre etc.), che di acquisto degli arredi (es: tavoli, sedie etc.);
- garantire, attraverso l'U.O.C. Servizio Tecnico, che gli scaffali presenti nei locali della propria U.O. siano ancorati alla parete retrostante, così da non costituire pericolo in caso di terremoto;



- garantire, attraverso l'U.O.C. Servizio Tecnico, che gli arredi posizionati nelle U.O. a maggior rischio aggressione (es: psichiatria, pronto soccorso etc.), siano opportunamente ancorati alle pareti o al pavimento;
- prevedere e mettere in atto, anche attraverso il SPP e gli attori appartenenti alla linea di supporto, la messa in atto di valide misure organizzative e procedurali, tali da garantire la riduzione del rischio aggressione;
- in riferimento alla possibilità di esposizione ad agenti cancerogeni, oltre a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 titolo IX Capo II "protezione da agenti cancerogeni e mutageni", i direttori di ogni singola U.O. in cui vengono utilizzate dette sostanze/miscele o farmaci, sempre se dal documento di valutazione dei rischi i lavoratori dell'U.O. risultano essere classificati come soggetti esposti, devono trasmettere i nominativi dei lavoratori al medico competente ed al SPP, così da consentire la regolare istituzione del registro degli esposti a cancerogeni (art. 243 del D.Lgs 81/08). I dirigenti delle sopraccitate UU.OO., dovendo inoltre garantire il costante aggiornamento del predetto registro, devono comunicare, puntualmente, eventuali variazioni circa gli esposti, quindi informare i sopraccitati soggetti in caso di nuovi esposti o esposizioni cessate (es: trasferimenti e cambi di mansione);
- in riferimento alla possibilità di esposizione ad agenti biologici, assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08, Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis "protezione dalle ferite da taglio e da puntura nel settore ospedaliero". I direttori di ogni singola U.O. in cui vengono utilizzati agenti biologici appartenenti ai gruppi 3 e 4 dell'allegato XLVI del D.Lgs 81/08, individuati dal DVR, devono trasmettere i nominativi dei lavoratori esposti al medico competente ed al SPP, così da consentire l'istituzione ed il regolare mantenimento del registro degli sposti ad agenti biologici (art. 280 del D.Lgs. 81/08);
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di tutti gli attori appartenenti alla linea consultiva, nonché ai soggetti citati dagli artt. 19, 20, 22, 23 e 24 e 25 del D. Lgs. 81/08, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi del suddetto decreto qualora la mancata attuazione degli obblighi sulla sicurezza sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro;
- contestare al dipendente l'eventuale inosservanza degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso del perdurare dell'inadempienza, il dirigente deve segnalare tale circostanza, per iscritto, al datore di lavoro ed all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).

Si tiene nuovamente a precisare che, nonostante con il presente regolamento venga chiaramente esplicitato chi riveste il ruolo di dirigente, nell'ambito di questa organizzazione aziendale, secondo quanto sancito dall'art.299 del D. Lgs. 81/08, "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) (dirigente) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

7. DELEGA DI FUNZIONI

Il datore di lavoro può delegare tutte le funzioni attribuitegli dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e cioè:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La delega è ammessa, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08, con i seguenti limiti e condizioni:

- che risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

In virtù di quanto previsto *in primis* dal D.Lgs 81/08 ed inoltre dalla Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione siciliana n. 1292 del 25/05/2012 "*Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii*", i soggetti riportati in elenco vengono delegati, nei modi previsti dal sopracitato art. 16, per l'espletamento delle funzioni e delle attività descritte nei successivi paragrafi.

Al fine di rendere efficace la corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Azienda ha deciso di attribuire due tipologie di deleghe ai dirigenti dell'ASP, in relazione al ruolo rivestito dagli stessi all'interno dell'Azienda.

La delega di funzioni organizzative (Generica) viene conferita ai soggetti di cui all'elenco che segue e prevede l'attribuzione di obblighi e responsabilità nella gestione organizzativa del proprio dipartimento, presidio o Unità Operativa, così come peraltro previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Tale delega rappresenta lo strumento con cui il datore di lavoro attribuisce al delegato il potere di mettere in atto le idonee misure organizzative e procedurali, in termini di gestione dei locali, del personale, delle macchine, impianti ed attrezzature. Ciò, al fine di garantire il raggiungimento di idonei livelli di sicurezza riducendo o eliminando, ove possibile, mediante azioni dirette, uno specifico rischio.

Tali soggetti, provvedono inoltre all'adozione delle azioni correttive, identificate dal servizio di prevenzione e protezione tramite apposito verbale di sopralluogo oppure attraverso il piano di miglioramento inserito nel DVR, secondo le priorità assegnate.

DELEGA FUNZIONI ORGANIZZATIVE (GENERICA)

- Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
- Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
- Direttori dei Distretti Sanitari
- Direttore U.O.C. Servizio Risorse Umane
- Direttore U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale
- Direttore U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale
- Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera
- Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale
- Direttore U.O.C. Medicina Legale
- Direttore U.O.C. Affari Generali



- Direttore U.O.C. Servizio Legale
- Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e SIL
- Direttore U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica
- Direttore U.O.C. Servizio di Psicologia

DELEGA DI FUNZIONI SPECIFICHE

La delega di funzioni specifiche viene conferita ai direttori delle UU.OO. che hanno una competenza specifica in ambito tecnico, manutentivo, di approvvigionamento e di formazione, quindi quelle UU.OO. che, impiegando risorse umane competenti, strumentali e finanziarie, operano attivamente nella gestione globale delle attività volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Azienda.

Le modalità di assegnazione dei budget, ad ogni singolo dirigente delegato, saranno previste attraverso LA Delega con riferimento preciso al budget annuale e alle modalità di rifinanziamento in caso di esaurimento prima della fine della naturale scadenza. I soggetti Delegati con Delega Specifica, oltre alla normale attività di routine, si occuperanno, ognuno per la loro competenza della gestione delle Non Conformità (NC) aziendali in funzione di quanto emerge dal Piano di Miglioramento aziendale.

Tale tipologia di delega viene quindi conferita ai seguenti soggetti:

- Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
- Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
- Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica
- Responsabile U.O.S. Formazione
- Direttori Amministrativi di Presidio Ospedaliero e Territoriale

8. PREPOSTI

Ai sensi dell'art. 2, c.1 lett. e), del Decreto Legislativo n. 81/08, il preposto è la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Considerato che il legislatore, con l'art. 18 c. b-bis *“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente “*, pone in capo a questi due soggetti il compito di individuare i preposti, si tiene a precisare che il datore di lavoro, con il presente regolamento, individua i soggetti che, secondo l'organizzazione aziendale, rivestono tale ruolo.

I dirigenti di ogni U.O.C. hanno il compito di comunicare al SPP i nominativi dei preposti, cosicché anche in caso di variazione degli stessi, il servizio potrà provvedere all'aggiornamento dell'elenco, nonché alla variazione dell'organigramma aziendale riportato nei DVR.

I Direttori di U.O.C. devono altresì informare i preposti, per iscritto, circa il ruolo ricoperto.

Alla luce dell'art.19 del medesimo decreto, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;



- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Si tiene nuovamente a precisare che, nonostante con il presente regolamento venga chiaramente esplicitato chi riveste il ruolo di preposto, nell'ambito di questa organizzazione aziendale, secondo quanto sancito dall'art. 299 del D. Lgs. 81/08, "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

9. LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, viene definito lavoratore la *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari [...]"*

Ai sensi e dell'art. 20 del decreto sopracitato, ricadono in capo ai lavoratori i seguenti obblighi:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



10. RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. i) del Decreto Legislativo n. 81/08, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo le modalità previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08. Nel caso di specie i rappresentanti devono essere designati dai componenti della RSU (rappresentanza sindacale unitaria) al loro interno, tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori e successivamente comunicata al datore di lavoro. Una volta nominati quest'ultimo provvederà a formarli, nei modi e nei tempi previsti dal decreto di cui sopra. L'art.50 del T.U., che definisce le attribuzioni del RLS, testualmente recita:

- Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva. A tal proposito, si tiene a precisare che in caso di redazione/aggiornamento dei DVR, tramite nota mail, ne viene data comunicazione agli RLS. Questi ultimi possono così formulare, nella fase successiva alla stesura della bozza, le opportune osservazioni e proporre eventuali modifiche;
 - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/08;
 - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/08;
 - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08;
 - fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 81/08 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.



- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/08, consultabile esclusivamente in azienda.
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/08.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
- L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Considerato che il datore lavoro ed i dirigenti devono “consentire ai lavoratori di verificare, mediante i loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute” (art. 18 c.1 lett. n del D.Lgs.81/08), fermo restando quanto previsto dal legislatore, è preferibile che questi ultimi si interfaccino, in prima battuta, con il SPP e qualora necessario con il datore di lavoro.

Le richieste possono essere inoltrate dal singolo rappresentante tramite mail, anche per pianificare incontri diretti.

11. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito all'art. 2, c.1 lett. 1) del D. Lgs. 81/08, è “l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), coadiuvato dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08, provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza, il SPP farà riferimento, così come riportato nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 sopra citata, a specifiche strutture organizzative aziendali:

- U.O.C. Servizio Tecnico, per gli interventi di manutenzione strutturale ed impiantistica;
- U.O.S. Ingegneria Clinica, per la gestione in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali;
- U.O.S. Formazione, per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'organizzazione del sistema di formazione, sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza proposto dal RSPP;



- U.O.C. Provveditorato, per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute sia in fase di acquisto che di manutenzione di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi etc.;
- U.O.C. Farmacia, per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI e presidi di sicurezza;
- Direzioni Sanitarie di Presidio e di Distretto, per l'accertamento dei requisiti di igiene e sicurezza delle strutture ospedaliere e territoriali, per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione dell'emergenza interna ed esterna.

12. MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 2, lett. h), del decreto legislativo n. 81/08, il medico competente è *“il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08, con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto”*.

Tale soggetto organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici, ai fini dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.

Partecipa inoltre alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed adempie, comunque, a quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 81/08 e in particolare:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- in riferimento all'esposizione ad agenti cancerogeni, acquisiti i nominativi degli esposti dai dirigenti delle UU.OO. dotate di DVR in cui i lavoratori vengono classificati come tali, provvede all'istituzione ed al mantenimento del registro degli esposti a cancerogeni (art. 243 del D.Lgs. 81/08).

Considerato che in Azienda vi è un elevato numero di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, la stessa viene espletata da più medici competenti, secondo le direttive impartite dal medico competente coordinatore.

13. MEDICO AUTORIZZATO

Al medico autorizzato sono demandati i compiti previsti dal decreto legislativo n. 101/2020 e ss.mm.ii. in materia di sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

14. ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

L'esperto di radioprotezione è il soggetto che opera all'interno dell'U.O.S.D. Fisica Sanitaria e assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal decreto legislativo n. 101/2020 e ss.mm.ii.. Tale soggetto, nello specifico, ha i seguenti compiti:

Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 101/2020, le attribuzioni dell'esperto di radioprotezione sono le seguenti:

1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
 - a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
 - b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
 - 1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benessere, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - 2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - 3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
 - 4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
 - 5) effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all'articolo 155;



- c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
 - d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
 - e) verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
 - f) svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
 - g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
 - 1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
 - 2) nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata;
 - 3) nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;
 - 4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
 - 5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
 - 6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
 - 7) nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
 - 8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;
 - 9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
- a) svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
 - b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. L'esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla

base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

10. L'esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente.

11. In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.

15. ADDETTO SICUREZZA LASER

L'addetto alla sicurezza laser è il soggetto che opera all'interno dell'U.O.S. Fisica Sanitaria e si occupa delle seguenti attività:

- censimento delle apparecchiature laser;
- identificazione delle situazioni di rischio;
- identificazione delle norme di sicurezza;
- delimitazione della zona *nominale* di rischio oculare e quella *estesa* nel caso sia possibile l'uso di strumenti ottici;
- verifica l'adeguatezza della preparazione/formazione degli utilizzatori;
- determina le necessarie misure di protezione e controllo;
- verifica che le misure di prevenzione e protezione attive e passive siano efficienti;
- individua e verifica l'adeguatezza degli specifici dispositivi di protezione personale (DPI);
- segnala immediatamente eventuali deficienze o pericolosità delle apparecchiature;
- analizza qualsiasi infortunio o incidente o mancato incidente occorso durante l'utilizzo dei laser.

16. ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA

Così come previsto dal DM 14/01/2021, fatte salve le responsabilità di legge relative alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere ed impianti, il legislatore attribuisce all'esperto responsabile della sicurezza in RM i seguenti compiti:

- approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;
- assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato;
- acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;
- acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell'apparecchiatura RM;
- effettua un'analisi del rischio all'interno del sito RM;
- identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del sito RM dal luogo di arrivo della fornitura;
- predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;
- assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;
- elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;
- assicura l'etichettatura dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all'interno del sito RM;
- elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici;
- garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualità;
- assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;
- effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente;

- segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all'interno del sito RM.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità dell'esperto responsabile della sicurezza in RM, dovranno riportare l'approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura.

L'esperto responsabile della sicurezza in RM deve registrare e conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le ultime due verifiche periodiche di sicurezza e qualità effettuate sull'apparecchiatura RM e sugli impianti e dispositivi ad essa asserviti.

17. MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM

Così come previsto dal DM 14/01/2021, tale soggetto ha i seguenti compiti:

- redige le norme interne di sicurezza per quanto attiene gli aspetti clinici;
- redige i protocolli per la corretta esecuzione degli esami RM (percorso paziente) anche relativi a tutte le procedure di preparazione invasive in atto nel SITO RM e dei consensi informati per esse preposti;
- redige i protocolli relativi all'accesso di eventuali assistenti all'esame;
- redige i protocolli, ove previsto, per l'esecuzione di esami su soggetti in regime di detenzione e per l'eventuale accesso al sito di forze dell'ordine, se richiesto, sia per aspetti clinici che per pratiche di medicina legale;
- redige i protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
- segnala gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro;
- garantisce la sussistenza dell'idoneità specifica all'attività nel SITO RM per tutto il personale addetto;
- elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti clinici;
- redige ed aggiorna l'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO;
- collabora con l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM per gli aspetti organizzativi relativi all'esecuzione dei controlli di sicurezza e qualità, garantendo appositi tempi di accesso e collaborazione di personale per la corretta realizzazione degli stessi

18. U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il servizio tecnico, così come previsto dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 "Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii" è incaricato di attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché gli ambienti di lavoro, gli impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche.

In particolare, tale servizio deve:

- attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti, macchine e arredi;
- assicurare che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni di legge, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio;
- gestire le verifiche periodiche, i controlli e i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici etc.);
- gestire gli adempimenti relativi al titolo IV del decreto legislativo n. 81/08 "Cantieri temporanei e mobili" nei casi previsti;



- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture, curando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del RUP, DEC e SPP, sia per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione;
- custodire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra etc.) e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per ottenerle nei casi in cui le stesse non siano disponibili;
- è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente;
- assicurare, per quanto di competenza, la collaborazione all'elaborazione dei piani di emergenza, fornendo al SPP le planimetrie e tutta la documentazione tecnica richiesta dallo stesso per la loro redazione;
- garantire la presenza in tutte le strutture ed in tutte le U.O. di apposita cartellonistica contenente le informazioni da seguire in caso di emergenza (es: numero da utilizzare per attivare il Centro di Gestione delle emergenze, nel caso in cui trattasi di strutture sanitarie, i nominativi ed i recapiti degli addetti alle emergenze etc.) Tali indicazioni devono essere integrate da apposite planimetrie riportanti le vie di esodo;
- garantire che i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione. Garantire inoltre, in fase di installazione o comunque in caso di segnalazione da parte dei dirigenti, preposti o lavoratori, la totale assenza di cavi elettrici disposti sul pavimento. Ove ciò non possa essere evitato, i cavi devono essere obbligatoriamente protetti mediante apposite canalette;
- predisporre, relativamente agli ambiti di propria competenza (manutenzione strutture, impianti etc.), il piano di miglioramento volto alla eliminazione delle non conformità evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi, nei verbali trasmessi dal servizio di prevenzione e protezione, nonché sulla base delle segnalazioni pervenute dai Dirigenti. Il piano deve essere strutturato secondo la priorità attribuita nei documenti sopraccitati.

19. RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)

Così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/09/2022”, il responsabile dell'attività, quindi il datore di lavoro, deve *“individuare il RTSA, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe”*.

A fronte di ciò, il RTSA coordina, per conto del datore di lavoro, le misure tecniche di adeguamento delle strutture secondo il relativo cronoprogramma di progetto, ma anche gestionali; quest'ultime finalizzate al mantenimento di un livello di sicurezza soddisfacente in attesa degli interventi di adeguamento previsti.

Nel D.M. 19.03.2015, viene specificato il calendario temporale che le strutture carenti devono rispettare nell'adeguamento ai criteri generali di sicurezza.

Nell'ambito delle misure gestionali cura il Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio, redige ed aggiorna il conseguente documento che dovrà essere adottato dal responsabile dell'attività, in accordo con quanto previsto dall'allegato III, Titolo V del sopraccitato decreto, indica le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:

- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- organizzazione del personale;
- controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;



- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione del SG.

In particolare il SG deve contenere:

- il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile,
- indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
- l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell'emergenza;

20. U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

L'U.O.S. Ingegneria Clinica, anche in virtù di quanto previsto dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 "Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii" deve:

- provvedere ai collaudi delle apparecchiature elettromedicali, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie unità operative, verificandole in riferimento alla normativa CEI di riferimento e accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- gestire e garantire, anche tramite ditte in appalto, l'effettuazione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali;
- gestire e garantire, anche tramite ditte in appalto, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature elettromedicali, in accordo con il piano manutentivo previsto dal fabbricante o da piano equivalente, così da assicurare il regolare funzionamento delle stesse;
- gestire la manutenzione correttiva applicando tutte le procedure atte ad accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento di una apparecchiatura elettromedicale, individuando la causa e adottando tutte le misure per garantirne il ripristino delle normali condizioni di funzionamento e se del caso eseguire la verifica di sicurezza elettrica;
- verificare, in fase di installazione, che le apparecchiature elettromedicali siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
- acquisire e predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle apparecchiature elettromedicali e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola apparecchiatura;
- comunicare puntualmente all'U.O.S.D. Fisica Sanitaria ed al SPP, prima dell'installazione e/o posizionamento all'interno delle U.O., i dati relativi alle apparecchiature che espongono i lavoratori a radiazioni (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, quindi RX, ROA Laser). Detti servizi devono essere informati anche in occasione di eventuali spostamenti delle apparecchiature sopraccitate.
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture, curando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del RUP, DEC e SPP, sia per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.

21. U.O.C. SETTORE INFORMATICO E DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

L'U.O.C. Settore Informatico e della Transizione Digitale, deve:

- garantire, anche con la collaborazione dell'U.O.C. Servizio Tecnico, che i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature installate (PC, stampanti etc.). Garantire inoltre, in fase di installazione o in caso di segnalazione da parte di dirigenti, preposti e lavoratori, la totale assenza di cavi elettrici disposti sul pavimento. Ove ciò non possa essere evitato, i cavi devono essere obbligatoriamente protetti mediante apposite canalette;
- assicurare, in fase di installazione dei videotermini, il rispetto delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dei videoterministi (es: altezza monitor, orientamento del VDT rispetto alle finestre etc.).
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture, curando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del RUP, DEC e SPP, sia per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.

22. U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Il Servizio Provveditorato, in collaborazione con il SPP ed il medico competente, così come previsto dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 "Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii" è incaricato di:

- garantire l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, sulla base delle richieste inoltrare dai dirigenti, compatibilmente con quanto previsto nel DVR e previo parere favorevole del SPP e del medico competente. Nel caso in cui trattasi di DPI necessari alla protezione dei lavoratori da radiazioni, oltre ai soggetti sopraccitati, devono essere consultati anche l'esperto di radioprotezione ed il medico autorizzato (radiazioni ionizzanti) o l'addetto sicurezza laser (radiazioni ottiche artificiali- laser);
- verificare nell'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva e presidi di sicurezza, che gli stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative;
- verificare che le sostanze/miscele, classificate come pericolose ai sensi del regolamento CLP 2008, siano dotate di idonee schede di sicurezza. Tale documentazione deve essere consegnata alle UU.OO. in cui le stesse verranno impiegate;
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture, curando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del RUP, DEC e SPP, sia per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione;
- garantire, avvalendosi della consulenza dell'U.O.C. Servizio Tecnico e del SPP, l'acquisto di arredi e dispositivi (es: tendaggi, tavoli, materassi etc.) con idonea classe di reazione al fuoco, così come previsto dalla normativa in tema di antincendio e con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 18/09/2002 e dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/03/2015. Nei casi di strutture rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19/03/2015, si rende necessaria la collaborazione del RTSA;
- garantire l'acquisto, sulla base delle richieste inoltrare dai dirigenti, compatibilmente con quanto previsto nel DVR, degli ausili necessari alla movimentazione manuale dei pazienti.

23. U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA E U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE

Le UU.OO.CC. Farmacia, in collaborazione con il SPP ed il medico competente, anche in virtù di quanto previsto dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 "Linee guida per il



regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii" sono incaricate di:

- verificare che i DPI acquistati siano conformi alla normativa tecnica di riferimento;
- verificare che le sostanze/miscele, classificate come pericolose ai sensi del regolamento CLP 2008, siano dotate di idonee schede di sicurezza. Tale documentazione deve essere consegnata alle UU.OO. in cui le stesse verranno impiegate;
- adeguare i capitolati di gara alle disposizioni suddette;
- provvedere ad inviare al SPP, al MC ed alle UU.OO. interessate, le schede di sicurezza delle sostanze/miscele classificate come pericolose, ai sensi del regolamento CLP 2008;
- garantire l'esclusiva fornitura di dispositivi medici taglienti e pungenti (bisturi, aghi etc.), dotati di meccanismi di sicurezza contro gli infortuni, tenendo ovviamente conto del progresso tecnologico;
- garantire l'esclusiva fornitura di contenitori per la fissazione dei pezzi istologici in formalina, dotati di sistemi di sicurezza (contenitori a circuito chiuso o con soluzione barriera), tenendo ovviamente conto del progresso tecnologico.
- Garantire la gestione delle bombole dei gas medicali attraverso una procedura che individua i Dirigenti degli ambulatori che hanno in uso le bombole o loro referenti, le modalità e le figure di riferimento per la restituzione dei vuoti o delle bombole non più utilizzate, la verifica della scadenza delle bombole, e la tracciabilità delle stesse dalla fornitura da parte della ditta incaricata fino alla restituzione.
- Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione le modalità di manipolazione dei farmaci e delle sostanze chimiche, i tempi di manipolazione e i nominativi delle persone esposte ad agenti cancerogeni.

24. U.O.S. FORMAZIONE

L'U.O.S. Formazione, in collaborazione con il SPP, il medico competente ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come anche previsto dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 "Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii" deve:

- assicurare la progettazione, gestione e realizzazione delle attività formative, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, proposte dallo stesso servizio di prevenzione, dal medico competente, dai dirigenti e dagli altri soggetti appartenenti alla linea di supporto;
- custodire le registrazioni delle presenze dei partecipanti ai corsi di formazione ed il relativo attestato di formazione, così da mantenere periodicamente aggiornato il "libretto formativo" di ogni singolo lavoratore.

25. U.O.C. SERVIZIO RISORSE UMANE

L'U.O.C. Risorse Umane, in collaborazione con il SPP e il medico competente, anche in virtù di quanto previsto dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292 "Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii" è incaricata di:

- fornire al SPP i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione, così da poter erogare l'informazione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/08;
- fornire al medico competente i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione, per i provvedimenti previsti dal protocollo di Sorveglianza Sanitaria;
- le comunicazioni di cui sopra, devono essere inoltrate anche in caso di cambio sede e mansione;
- fornire al SPP ed al MC i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione;



- applicare, per l'ambito di propria competenza, quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del SPP, del MC e del MA;
- comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

26. UU.OO.CC.DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

I Direttori delle UU.OO.CC Direzione Medica di P.O. e Direzione di Distretto, fermo restando gli obblighi attribuiti ai dirigenti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08, di cui al paragrafo 6, e le attribuzioni previste dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292, devono inoltre:

- svolgere compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari;
- promuovere la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC, nonché da tutti gli altri attori appartenenti alla linea di supporto;
- verificare il rispetto del regolamento di sicurezza aziendale da parte dei dirigenti responsabili delle unità operative;
- promuovere la diffusione, nel proprio ambito di competenza, delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e verificarne la corretta applicazione;
- trasmettere periodicamente al SPP ed al M.C. i dati relativi agli infortuni sul lavoro.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, la gestione delle squadre di emergenza e dell'attuazione del piano di emergenza della/e struttura/e di cui hanno il controllo.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, garantisce la gestione dell'addestramento del personale Addetto all'Emergenza attraverso l'effettuazione di esercitazioni con almeno una prova di esodo per anno.
- Dove è presente la Squadra Antincendio in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio garantisce la gestione della Squadra in termini di turnazione, percorsi, formazione e report giornalieri.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio supporta l'attività del Medico Competente/Autorizzato mettendo a disposizione un ambulatorio con relativo archivio delle cartelle sanitarie e di rischio/DoSP, personale per la gestione delle convocazioni, delle scadenze dei giudizi di idoneità, una procedura di gestione degli accertamenti richiesti per la Sorveglianza Sanitaria che permetta l'effettuazione degli accertamenti prescritti in maniera ragionevolmente rapida con una sicura ricezione dei referti inviati dai reparti che effettuano gli accertamenti.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio e i Direttore delle UU.OO. Del Presidio, gestisce i DPI del personale in funzione di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi e le procedure del SGSL.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio e i Direttori delle UU.OO gestisce le attrezzature di lavoro, richiede la manutenzione ordinaria e straordinaria, la formazione del personale e l'addestramento affidando il lavoratore che inizia ad utilizzare l'attrezzatura a personale esperto.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, l'Esperto di Radioprotezione e i Direttori delle UU.OO. Gestisce le attrezzature radiologiche e, ove presenti, i radionuclidi utilizzati a scopo diagnostico, i DPC e i DPI previsti nel DVR e nella relazione di valutazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione.



- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, l'addetto alla Sicurezza Laser e i Direttori delle UU.OO. Gestisce le apparecchiature Laser attraverso la comunicazione dell'arrivo in reparto dell'apparecchiatura all'Addetto Sicurezza Laser, la fornitura dei DPI ai lavoratori dopo la necessaria verifica da parte dell'Addetto alla Sicurezza Laser, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori che utilizzano l'apparecchiatura, la organizzazione degli arredi in base a quanto previsto dal DVR.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica e i Direttori delle UU.OO. Interessate, la gestione della sicurezza attraverso procedure che disciplinano l'accesso dei pazienti, dei lavoratori addetti, del personale addetto alle pulizie e sanificazione, del personale dedicato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria anche appartenenti a Ditte esterne, l'invio al Medico Competente dei lavoratori addetti all RM.

27. UU.OO.CC.DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE-TERRITORIO

I Direttori delle UU.OO.CC Direzione Amministrativa Ospedale-Territorio, fermo restando gli obblighi attribuiti ai dirigenti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08, di cui al paragrafo 6, devono:

- Sulla base del piano delle misure di miglioramento riportato nei documenti di valutazione dei rischi e nei verbali di sopralluogo, trasmessi dal SPP, in caso di urgenza, espleta le procedure di gara per l'acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché di qualsiasi sistema volto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- Sulla base del piano delle misure di miglioramento, riportato nei documenti di valutazione dei rischi e nei verbali di sopralluogo, trasmessi dal SPP, in caso di urgenza, espleta le procedure di gara volte alla risoluzione delle non conformità strutturali ed impiantistiche dei presidi di propria competenza, avvalendosi eventualmente del supporto dell' U.O.C. Servizio Tecnico.
- Supporta l'U.O.C. Provveditorato nell'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli acquisti inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (DPI, sollevatori, ecc.)
- In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, supporta l'adozione delle misure organizzative di miglioramento e mantenimento delle strutture di propria competenza.
- in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, garantisce la gestione dell'addestramento del personale addetto alle emergenze, attraverso l'effettuazione di esercitazioni con almeno una prova di esodo per anno.
- Dove è presente la squadra antincendio, in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, garantisce la gestione della squadra in termini di turnazione, percorsi, formazione e report giornalieri.
- In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, supporta l'attività del Medico Competente/Autorizzato mettendo a disposizione un ambulatorio con relativo archivio delle cartelle sanitarie e di rischio/DoSP personale, per la gestione delle convocazioni, delle scadenze dei giudizi di idoneità. Inoltre mette a disposizione una procedura di gestione degli accertamenti richiesti per la Sorveglianza Sanitaria che permetta l'effettuazione degli accertamenti prescritti in maniera ragionevolmente rapida con una sicura ricezione dei referti inviati dai reparti che effettuano gli accertamenti.
- In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto ed i Direttori delle UU.OO. del Presidio, gestisce i DPI del personale in funzione di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi e dalle procedure del SGSL.
- in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto ed i Direttori delle UU.OO., gestisce le attrezzature di lavoro, richiede la manutenzione ordinaria e straordinaria, la formazione del personale e l'addestramento affidando il lavoratore che inizia ad utilizzare l'attrezzatura a personale esperto.
- In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, l'Esperto di Radioprotezione ed i Direttori delle UU.OO., gestisce le attrezzature radiologiche e, ove presenti, i radionuclidi utilizzati a scopo diagnostico, i DPC e i DPI previsti nel DVR e nella relazione di valutazione da parte dell'Esperto



di Radioprotezione.

- In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, con l'addetto alla Sicurezza Laser e con i Direttori delle UU.OO., gestisce le apparecchiature laser attraverso la comunicazione dell'arrivo in reparto dell'apparecchiatura all'Addetto Sicurezza Laser, la fornitura dei DPI ai lavoratori dopo la necessaria verifica da parte dell'Addetto alla Sicurezza Laser, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori che utilizzano l'apparecchiatura, la organizzazione degli arredi in base a quanto previsto dal DVR.
- In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio o di Distretto, con l'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica e con i Direttori delle UU.OO. interessate, assicura la gestione della sicurezza attraverso procedure che disciplinano l'accesso dei pazienti, dei lavoratori addetti, del personale addetto alle pulizie e sanificazione, del personale dedicato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria anche appartenenti a Ditte esterne, l'invio al Medico Competente dei lavoratori addetti alla RM.

28. UU.OO.CC.DIREZIONE DISTRETTO SANITARIO

I Direttori delle UU.OO.CC Direzione Distretto Sanitario, fermo restando gli obblighi attribuiti ai dirigenti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08, di cui al paragrafo 6, e le attribuzioni previste dalla Circolare Assessorato della Salute Regione siciliana del 25/05/2012 n.1292, devono inoltre:

- svolgere compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari;
- promuovere la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC, nonché da tutti gli altri attori appartenenti alla linea di supporto;
- verificare il rispetto del regolamento di sicurezza aziendale da parte dei dirigenti responsabili delle unità operative afferenti;
- promuovere la diffusione, nel proprio ambito di competenza, delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e verificarne la corretta applicazione;
- trasmettere periodicamente al SPP ed al M.C. i dati relativi agli infortuni sul lavoro.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, la gestione delle squadre di emergenza e dell'attuazione del piano di emergenza della/e struttura/e di cui hanno il controllo.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, garantisce la gestione dell'addestramento del personale addetto all'emergenza attraverso l'effettuazione di esercitazioni con almeno una prova di esodo per anno.
- Dove è presente la squadra antincendio in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio garantisce la gestione della Squadra in termini di turnazione, percorsi, formazione e report giornalieri.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio supporta l'attività del Medico Competente/Autorizzato mettendo a disposizione un ambulatorio con relativo archivio delle cartelle sanitarie e di rischio/DoSP, personale per la gestione delle convocazioni, delle scadenze dei giudizi di idoneità, una procedura di gestione degli accertamenti richiesti per la Sorveglianza Sanitaria che permetta l'effettuazione degli accertamenti prescritti in maniera ragionevolmente rapida con una sicura ricezione dei referti inviati dai reparti che effettuano gli accertamenti.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio e i Direttore delle UU.OO. Del Presidio, gestisce i DPI del personale in funzione di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi e le procedure del SGSL.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio e i Direttori delle UU.OO. gestisce le attrezzature di lavoro, richiede la manutenzione ordinaria e straordinaria, la formazione del personale e l'addestramento affidando il lavoratore che inizia ad utilizzare l'attrezzatura a personale esperto.
- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, l'Esperto di Radioprotezione e i Direttori delle UU.OO. Gestisce le attrezzature radiologiche e, ove presenti, i radionuclidi utilizzati a scopo diagnostico, i DPC e i DPI previsti nel DVR e nella relazione di valutazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione.



- in collaborazione con la Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio, l'addetto alla Sicurezza Laser e i Direttori delle UU.OO. Gestisce le apparecchiature Laser attraverso la comunicazione dell'arrivo in reparto dell'apparecchiatura all'Addetto Sicurezza Laser, la fornitura dei DPI ai lavoratori dopo la necessaria verifica da parte dell'Addetto alla Sicurezza Laser, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori che utilizzano l'apparecchiatura, la organizzazione degli arredi in base a quanto previsto dal DVR.